

COMUNE DI ARIZZANO
COMUNE DI VIGNONE
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione di Consiglio. n. 7 del 12.05.2023
Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 02.08.2023

Sommario

Articolo 1 – Premessa	
Articolo 2 – Costituzione, Finalità, Sede e Scioglimento	
Articolo 3 – Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione	
Articolo 4 – Struttura organizzativa e responsabilità	
Articolo 5 - Funzioni del Presidente dell’Unione e dei Sindaci dei Comuni	
Articolo 6 – Coordinatore .	
Articolo 7 – Vice Coordinatore	
Articolo 8– Consiglio	
Articolo 9 – Assemblea	
Articolo 10 – Modalità organizzative e attivazione del Gruppo Intercomunale	
Articolo 11 – Formazione e addestramento	
Articolo 12 – Attività	
Articolo 13 – Equipaggiamento	
Articolo 14 – Diritti e doveri	
Articolo 15 – Garanzie a tutela del volontario	
Articolo 16 – Contributi e rimborsi per il Gruppo Intercomunale	
Articolo 17 – Aspetti finanziari	
Articolo 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio	
Articolo 19 – Entrata in vigore	

Articolo 1 – Premessa

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2015 veniva costituito il Gruppo Comunale di protezione Civile del Comune di Vignone, ed approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso.

Il Comune di Arizzano non ha costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Il Comune di Arizzano e il Comune di Vignone hanno conferito la funzione di Protezione Civile all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, ora Unione dei Comuni di Arizzano e Vignone (di seguito, per brevità, Unione Montana).

2. A tal fine, il Comune di Vignone e il Comune di Arizzano intendono promuovere lo sviluppo di un Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che, in collaborazione con gli altri gruppi afferenti al Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi comunali e intercomunali del volontariato di Protezione Civile, possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

Articolo 2 – Costituzione, Finalità, Sede e Scioglimento

1. Presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone è formalmente costituito il Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile; d'ora in poi: "Gruppo Intercomunale".
2. La finalità del presente documento è disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario e gratuito decidono di aderire al Gruppo Intercomunale per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018.

2-bis. Il Gruppo Intercomunale è costituito in conformità a quanto previsto dall'art.35 comma 1 D.Lgs.1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 D.Lgs.117/2017 "Codice del Terzo Settore". Il Gruppo Intercomunale è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3. Il Gruppo Intercomunale non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il Servizio Protezione Civile dell'Unione Montana.

3-bis Il Gruppo Intercomunale esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il Gruppo concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del medesimo decreto legislativo e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

4. Al Gruppo Intercomunale possono aderire persone con più di 16 anni. Dai 16 ai 18 anni non compiuti valgono le restrizioni di cui al successivo art. 3 comma 3.

5. L'Unione Montana, ed i Comuni di Arizzano e Vignone promuovono le forme più opportune per incentivare l'adesione al Gruppo Intercomunale.
6. Il Gruppo Intercomunale ha sede legale ed operativa presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone, in Via Roma n. 1 - Arizzano.
7. Qualora necessario, il Gruppo Intercomunale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio dell'Unione, sentiti i Comuni.
8. *L'Unione Montana provvede all'iscrizione del Gruppo Intercomunale nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".*

Articolo 3 – Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione

1. L'ammissione è subordinata a:
 - a) presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario, secondo modulistica predisposta dagli organi del Gruppo Intercomunale. Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile, *oltre che la seguente documentazione:*
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
 - b) l'espletamento della fase istruttoria a cura del coordinatore e del consiglio del Gruppo;
 - c) accettazione della stessa da parte del Presidente pro tempore dell'Unione Montana.

In caso di rigetto motivato, il Presidente dell'Unione Montana deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

2. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Può aderire al Gruppo Intercomunale, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche chi ha superato il sedicesimo anno di età; tale volontario tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell'ambito del supporto amministrativo del Gruppo Intercomunale, e comunque mai in attività di emergenza. *Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la potestà genitoriale /tutore.*
4. In prima istanza, entrano a far parte di diritto, salvo espresso diniego, i volontari del Gruppo Comunale di Vignone, quale gruppo già costituito.
- 4-bis *Al Gruppo Intercomunale quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.*
- 4-ter. *I Comuni promuovono e incentivano l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.*

5. L'appartenenza al Gruppo Intercomunale si perde:
- per richiesta espressa del socio;
 - per comportamento contrastante con gli scopi del gruppo;
 - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dai regolamenti approvati;
 - per assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;*
 - per utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.*
6. Il volontario può essere espulso per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente Regolamento (e dei successivi atti dirigenziali), *su proposta del Coordinatore o del Presidente dell'Unione, e con provvedimento di quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari. con provvedimento del Coordinatore e del presidente dell'Unione.* In tal caso, prima di provvedere all'espulsione, è data facoltà ai ~~competenti~~ *competenti* di disporre una temporanea sospensione del volontario inadempiente. Ogni atto di sospensione e/o espulsione deve essere preceduto da formale contestazione al volontario, con facoltà per lo stesso di fornire proprie giustificazioni.
7. Il volontario receduto, decaduto o espulso ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, *entro trenta giorni dall'effettiva cessazione. In mancanza gli sarà addebitato, a cura dell'Unione Montana, il costo del materiale al prezzo corrente del suo riacquisto.*
8. Nella fase costituente del gruppo, e fino al termine della prima assemblea dei volontari, le attività di cui al comma 1 lett. a) e b) saranno svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Articolo 4 – Struttura organizzativa e responsabilità

1. Sono organi del Gruppo Intercomunale:
- il Presidente;
 - il Coordinatore;
 - il Vice Coordinatore;
 - il Consiglio *Direttivo*;
 - l'Assemblea dei volontari del Gruppo Intercomunale.

Articolo 5 – Funzioni del Presidente dell'Unione e dei Sindaci dei Comuni

- Il Presidente dell'Unione è responsabile del Gruppo Intercomunale e il garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento. Nomina, tra i componenti del Gruppo, ~~e con i criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo,~~ un Coordinatore che ha la responsabilità operativa del Gruppo Intercomunale durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze.
- ~~Sentito anche il parere dell'Assemblea dei volontari del Gruppo Intercomunale ed in base a criteri quali la competenza, la professionalità, la continuità, l'esperienza operativa e la capacità di coordinamento e gestione, il Presidente nomina, tra i volontari, un Coordinatore con compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento, del gruppo e delle sue attività, nonché di raccordo tra l'Amministrazione e il Gruppo Intercomunale.~~
- ~~Con provvedimento motivato, sentito il Consiglio del Gruppo Intercomunale, il Presidente ha facoltà di revocare la nomina del Coordinatore.~~

- ~~4. Con provvedimento motivato, l'Assemblea del Gruppo Intercomunale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo.~~
5. Il Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, in attività di emergenza, rimane titolare di prerogative inderogabili nella direzione e coordinamento dei servizi di soccorso, e di assistenza alle popolazioni colpite. Nell'esercizio di tali funzioni egli può avvalersi del Gruppo Intercomunale di protezione Civile.

Articolo 6 - Coordinatore

- ~~1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità ed è nominato dal Presidente dell'Unione con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018. È nominato dal presidente dell'Unione, sentita la Giunta.~~
 - ~~2. In accordo con il Presidente, il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura anche in caso di sua assenza od impedimento. Il Coordinatore ha facoltà di individuare uno o più Capi Squadra secondo le necessità del Gruppo.~~
 3. Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale rimane in carica per 3 anni e può essere rinnovato. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica sino ad avvenuta nuova nomina.
- 3-bis Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dai Comuni o dall'Unione, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente dell'Unione, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui al presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente con proprio decreto.*
4. Il Coordinatore ha la responsabilità operativa del Gruppo Intercomunale durante le sue attività e deve coadiuvare il Presidente, i Sindaci e il Settore Protezione Civile dell'Unione nelle attività previste dalla normativa vigente.
 5. Il Coordinatore, in accordo con il Consiglio, è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
 - assicurare la partecipazione del Gruppo Intercomunale alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) mediante idonea informazione e formazione sia in tempo ordinario che in emergenza;
 - promuovere, insieme al Servizio Protezione Civile dell'Unione e di concerto con altre Istituzioni e Strutture afferenti al Sistema di Protezione Civile l'avvio di corsi di formazione teorici e pratici (esercitazioni);
 - sollecitare i volontari a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, oltre che alle esercitazioni pratiche organizzate in tempo ordinario;
 - individuare i compiti che possono essere assegnati ai singoli volontari a seconda dell'esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
 - dirigere operativamente il Gruppo Intercomunale, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Presidente, dei Sindaci e del Servizio Protezione Civile;
 - gestire i turni di pronta disponibilità/reperibilità;
 - indicare, in caso di esercitazioni, interventi di prevenzione o di emergenze, i tempi di mobilitazione;
 - riferire al Gruppo Intercomunale le disposizioni del Presidente e dei Sindaci;
 - riferire al Presidente e ai Sindaci le richieste del Gruppo Intercomunale;
 - curare, mediante volontari del servizio segreteria, la gestione delle pratiche

- amministrative del Gruppo, ivi comprese le certificazioni necessarie per l'attivazione degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018;
- assicurarsi che i capi squadra, individuati dal coordinatore, controllino la corretta dotazione e l'efficienza dei DPI assegnati ai volontari in funzione delle attività svolte nonché il loro costante utilizzo.

Il Coordinatore inoltre:

- contribuisce a verificare la corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al Gruppo Intercomunale;
- cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dai successivi atti dirigenziali;
- provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad inviare al Presidente e ai Sindaci il programma delle attività da effettuarsi nel corso dell'anno successivo;
- provvede entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere alla Giunta dell'Unione una relazione sull'attività svolta dal Gruppo Intercomunale nell'anno trascorso;
- cura e promuove azioni di coordinamento con i Gruppi di Protezione Civile comunali e sovracomunali.

Il Coordinatore può avvalersi di uno o più volontari per poter svolgere funzioni di segreteria.

Articolo 7 – Vice Coordinatore

1. *L'Assemblea elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di elezione del Coordinatore e nella stessa seduta.* Nei casi di impossibilità a svolgere le proprie funzioni da parte del Coordinatore, *per assenza o impedimento*, il Vice Coordinatore ne assume temporaneamente il ruolo e i poteri.
2. Nel caso in cui il Coordinatore decada o si dimetta, subentra e sostituisce quest'ultimo, facendone le veci per il tempo necessario a nominare rapidamente un nuovo Coordinatore che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore.
3. Nel caso di contemporanea decadenza o dimissioni anche del Vice Coordinatore, il coordinamento del Gruppo Intercomunale verrà svolto ad interim dal presidente dell'Unione, per il tempo strettamente necessario a provvedere alle nuove nomine.
4. Al verificarsi di quanto previsto al comma 3, si procederà al rinnovo di tutte le cariche del Gruppo Intercomunale (Coordinatore, Vice Coordinatore, Consiglio) con le modalità già previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Consiglio

1. Il Consiglio è organo consultivo, rimane in carica per tutto il mandato del Coordinatore ed è costituito da:
 - a) il Coordinatore, *che lo presiede*;
 - b) un membro eletto dall'Assemblea del Gruppo Intercomunale;
 - c) un dipendente dell'Unione Montana o dei Comuni di Arizzano o Vignone designato dalla Giunta dell'Unione.
2. Il Consiglio viene convocato dal ~~Presidente~~ *Coordinatore* almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
3. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente, *che presenta allo scopo richiesta motivata al Coordinatore*, o il Coordinatore ne ravvisino l'opportunità o la necessità. *La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è*

redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Ciascun membro nominato in seno al Consiglio ha diritto di esprimere un voto di indirizzo.
5. Nel caso in cui uno dei membri nominati sia momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore. Le sedute del Consiglio sono valide se avvengono in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le indicazioni da proporre al Presidente sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità il voto del Coordinatore vale doppio.
6. Al fine di evitare una mancanza di operatività del Consiglio, ciascuno dei membri è tenuto a garantire una presenza assidua alle sedute. Ciascun Consigliere dopo 3 assenze consecutive non giustificate, decade automaticamente dal ruolo, previa notifica da parte del Coordinatore. Nel caso il Consigliere decaduto sia una figura elettiva, subentra il primo dei non eletti in quel ruolo alle ultime consultazioni. In mancanza, si procede a nuova elezione.
7. I verbali di ogni seduta, sono conservati agli atti del Gruppo Intercomunale ed a disposizione di tutti i componenti del Consiglio e degli iscritti. Copia dei verbali sarà trasmessa anche alla Segreteria dell'Unione Montana.
8. Al Consiglio compete:
 - istruire le domande di nuove adesioni ed inviare le risultanze al Presidente dell'Unione;
 - proporre iniziative, attività formative e addestrative, supportare il Coordinatore nella gestione del Gruppo Intercomunale;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - verificare periodicamente il funzionamento del Gruppo Intercomunale;
 - controllare annualmente che gli iscritti al Gruppo Intercomunale posseggano i requisiti necessari per la conservazione dell'iscrizione all'organizzazione stessa, redigendo allo scopo apposito verbale che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Unione;
 - proporre al Presidente la sospensione o l'espulsione di un volontario per violazione degli obblighi del presente regolamento;
 - divulgare alla cittadinanza l'attività del Gruppo Intercomunale.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i volontari e si riunisce almeno ~~due~~ *tre* volte all'anno in via ordinaria, e, *in ogni caso*, per l'approvazione del programma annuale e del rendiconto della gestione. Ogni tre anni, nella prima assemblea utile, verranno effettuate le votazioni per il rinnovo delle nomine di competenza dell'Assemblea in seno al Consiglio.
2. L'Assemblea provvede a:
 - indicare al presidente un nome che ritiene idoneo per esercitare la figura di Coordinatore;
 - votare i nominativi dei componenti di spettanza all'interno del Consiglio;
 - formulare indicazioni e proposte al Consiglio e a collaborare con esso allo svolgimento delle attività;
 - deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio;
 - proporre modifiche regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Unione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vice Coordinatore.
4. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti. Qualora

all'ordine del giorno sia prevista l'elezione degli organi del Gruppo Intercomunale, la riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti.

5. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore mediante l'affissione presso la sede del Gruppo Intercomunale e invio a domicilio di ogni iscritto, anche a mezzo messaggistica telefonica o e-mail, di avviso scritto almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.
6. Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, alla segreteria dell'Unione Montana.

Articolo 10 – Modalità organizzative e attivazione del Gruppo Intercomunale

1. In ottemperanza a quanto disposto all' art. 34 del D.Lgs. n. 1/2018, il Gruppo Intercomunale può essere impiegato solo se iscritto nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
2. Sul territorio dell'Unione il Gruppo Intercomunale viene attivato dal Presidente (o da ciascuno dei Sindaci) ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione, in funzione della crisi in atto e della situazione da fronteggiare, secondo le modalità e competenze previste dal Piano Intercomunale di Protezione Civile.
3. Per l'attivazione su eventi esterni al territorio comunale di appartenenza, il Gruppo Intercomunale seguirà le direttive previste dalla normativa vigente in materia e le relative disposizioni attuative.
4. Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, il Gruppo Intercomunale deve dunque rispondere:
 - al Presidente dell'Unione o ai Sindaci, quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale;
 - Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi comunali e intercomunali del volontariato di Protezione Civile della provincia del Verbano Cusio Ossola, o a chi gerarchicamente superiore, quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale o al di fuori dello stesso, previa autorizzazione del Presidente all'intervento.
5. Ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni di volontariato, dovrà comunicare formalmente a quale associazione farà riferimento per la partecipazione alle attività di protezione civile.
6. *L'Unione Montana assegna al Gruppo Intercomunale una sede operativa. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune o dell'Unione, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Unione Montana, e dei Comuni aderenti.*

Articolo 11 – Formazione e addestramento

1. Gli aderenti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dovranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento predisposti dal Servizio di Protezione Civile.
2. Gli aderenti al gruppo dovranno inoltre partecipare alle periodiche esercitazioni programmate.

3. All'interno del Gruppo Intercomunale possono essere formate singole unità o unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

Articolo 12 – Attività

Il Gruppo collabora con l'Amministrazione nei seguenti ambiti:

A) Protezione Civile - funzione prioritaria

- Previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone;
- Prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo nella popolazione di una moderna coscienza di protezione civile;
- Soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone, che interessi l'ambito territoriale dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone;
- Superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità;
- Monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale, in corso di evento e in post evento.
- Esercitazioni: attività svolte per mantenere un alto livello nella capacità di risposta del sistema alle possibili emergenze.

Qualora richiesto dal Servizio di Protezione Civile, il volontario può altresì collaborare alle attività di sopralluogo, di rilievo e di pianificazione di emergenza.

Il Gruppo Intercomunale, in emergenza, opera alle dipendenze dirette del Presidente e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Il Coordinatore funge da referente, con compiti di indirizzo, coordinamento e di raccordo tra Presidente, Sindaci, Servizio di Protezione Civile, istituzioni ed il Gruppo Intercomunale stesso.

B) Interventi di pubblica utilità anche non connessi a situazioni emergenziali. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco del Comune di riferimento ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

C) Ogni altro impiego (effettuato in forma autonoma o anche a servizio di soggetti terzi) volto ad autofinanziare il gruppo stesso. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Articolo 13 – Equipaggiamento

1. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dai singoli Comuni e/o dall'Amministrazione dell'Unione, prioritariamente con la forma del comodato d'uso.
2. I singoli Comuni, o l'Unione se trattasi di beni di proprietà della stessa, avranno cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

3. Il materiale facente parte della dotazione di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale non più utile all'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.
4. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche singoli Comuni e/o dall'Amministrazione dell'Unione in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà degli Enti in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo e gli Enti medesimi.

Articolo 14 – Diritti e doveri

1. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
2. Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al Gruppo Intercomunale, si impegnano a:
 - sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
 - comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;
 - osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile;
 - non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
 - partecipare liberamente alle attività proposte;
 - attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, già condivise con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
 - partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, informative e di addestramento promosse dal Consiglio;
 - espletare il servizio con regolarità e diligenza;
 - rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
 - utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto;
 - svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dall'art.16 del presente Regolamento;
 - non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
 - restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto al Coordinatore dal momento in cui cessa l'appartenenza al Gruppo Intercomunale.
3. Gli appartenenti al gruppo hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dal gruppo;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a fregiarsi delle insegne del gruppo;
- a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi da altri gruppi.

Articolo 15 – Garanzie a tutela del volontario

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore", al volontario viene data debita copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Unione Montana (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Nel rispetto del D.Lgs. n.1/2018 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:
 - il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.
4. *Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17 comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.*

Articolo 16 – Contributi e rimborsi per il Gruppo Intercomunale

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 1/2018, il Gruppo Intercomunale (se regolarmente iscritto nell'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile) potrà accedere alla concessione di contributi nelle modalità previste dall'art. 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile" e richiedere un contributo alla Regione Piemonte Settore Protezione Civile per le seguenti finalità:
 - al potenziamento della capacità operativa, nonché all'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali;
 - alla manutenzione e gestione di mezzi e delle attrezzature in dotazione o in uso;
 - all'aggiornamento ed al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari, allo svolgimento di pratiche di addestramento e di formazione;
 - all'informazione e formazione dei cittadini tramite attività di divulgazione di una cultura di protezione civile, tesa a sviluppare una cultura di resilienza della comunità.

2. A condizione di essere iscritto all'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile ed ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018, al Gruppo Intercomunale può essere concesso un rimborso per le spese sostenute nelle attività di formazione teorico-pratica, simulazione, emergenza e soccorso.
3. I contributi ed i rimborsi di cui ai commi 1. e 2. potranno essere concessi previa autorizzazione degli Enti competenti in materia e nel rispetto delle procedure descritte nelle norme citate e di quelle previste da eventuali altre normative competenti in materia.

Articolo 17 – Aspetti finanziari

1. Ogni anno l'Unione Montana provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.
2. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale e/o dell'Unione Montana nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.
4. Il codice fiscale del Gruppo Intercomunale coincide con quello dell'Unione.

Articolo 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone, previa approvazione da parte dei Consigli di entrambi i Comuni.